


Il Col. si rinvia nelle istanze delle parti,
di compiere d'istanza la redazione della
provisione unanime del detto appalto, con
la Camera fin al 6-3-14 per precisione
e giustificare domande ed osservazioni e fin
al 6-4-14 per repliche e per depositare
domande e articolazioni istruttorie, nonché
fin al 26-4-14 per articolazioni di
prova cartoriale.

19 Lit


19 GI,
rispettando la riserva dei paesi;
ritenuto che l'eccezione di incompetenza territoriale
collocata dall'opponente non può trovare esecutorietà
essendo questa onere di specificare tutti i possibili
fatti di incompetenza relativi ai diversi motivi di incom-
petenza ^{di cui} ~~relativi~~ ai criteri previsti dall'art. 20 c.p.c. con
riferimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di
conto corrente sul quale sono redatti i rapporti fra
le parti (nonché qualsiasi riferimento al luogo in cui do-
vevano essere eseguite le obbligazioni) e non potendo il
giudice esaminare d'ufficio i profili non dedotti;
che i motivi di opposizione riguardano la nullità del
contratto di swap da cui derivano le obbligazioni e come

dell'opponente, parte e franchimento del rischio per decreto in
pignorativo e della clausola del tutto consente sul quale
sono regolati i rapporti di dare e avere derivanti dal
detto contratto di swap che prevede la consegna di
interessi vari;

ritenuto che le ragioni di nullità sono state specificamente indicate dall'opponente con riferimento al contratto di contratti in questione, e alle allegata documentazione insistentemente volgimento del rapporto, anche attraverso il richiamo alle conclusioni di due consulenze di parte prodotte in atti, e devono essere valutate con l'ausilio di una consulenza tecnica;

che, in considerazione della natura documentale delle prove poste a fondamento dell'opposizione e dell'entità della somma impugnata, che rende evidente il pregiudizio derivante dall'immediata esecuzione del decreto opposto, devono ritenersi sussistere gravi motivi per sospendere l'esecuzione medesima;

che appare necessario la nomina di un CTU che, precisando le ragioni della documentazione prodotta dalle parti, valuti se il contratto di swap per cui è causata la pena ritenuta idonea ad ovviare alla funzione di copertura del rischio da oscillazioni degli interessi in esso considerato, con particolare riferimento al rapporto di mutuo cui tale rischio si riferisce, alle

presenze di eventuali costi o oneri a carico del cliente non emergenti dal contratto e alla struttura dello stesso; nonché se dello stesso contratto o della documentazione ad esso allegata ~~esistono~~ sono discernibili tutti gli elementi dell'alea prevalente in ciascuna parte e i rischi da essa in concreto assunti; voluti, inoltre, se il tasso di interesse pattuito nel contratto di conto corrente interviene fra le parti, tanto sotto dei costi e remunerazioni comuni, farsi riferimento al tasso applicato all'epoca prevista e, nel corso del rapporto, gli interessi applicati abbiano superato i limiti di volta in volta stabiliti dal Ministero del Tesoro, determinando, in tale circostanza, il saldo rettificato;

P. R. M.

Visto l'art. 648 c.p.c., sospende l'esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; nomina CTU il dott. ~~XXXXXXXXXXXX~~ con studio in ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~, e rimanda all'instanza del 24-6-14, su 10, per il conferimento del mandato; visto l'art. 81 bis c.p.c., fissa per la produzione delle conclusioni l'instanza del 20-10-15, su 10. Si cancella, anche, il CTU.

Domenica 14-5-14.

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione IV civile

Deposito in Camera di Commercio

Roma, 11/21 MAG. 2014

L'OFFICINA DELLA CANCELLERIA

le [signature]